

Articolo 21

Prima tranche di rilascio dei certificati PA — coefficiente di riduzione

1. Per il rilascio della prima tranche di certificati, le quantità di prodotti di base pubblicate ai sensi dell'articolo 3 saranno prese in considerazione al 60 %.

Dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 3 ed entro il 14 ottobre di ogni anno, gli operatori possono presentare una domanda di certificato PA per ogni prodotto di base.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 21 ottobre, le domande presentate per ogni prodotto di base, indicando la quantità richiesta e la ragione sociale del relativo operatore.

3. La Commissione, servendosi delle quantità di cui al paragrafo 1, primo comma, fissa eventualmente un coefficiente di riduzione per ogni prodotto di base.

La Commissione pubblica sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* tale/i coefficiente/i entro 5 giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 2.

Se necessario, essa informa, entro 5 giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati dei casi di inammissibilità dovuti a domande presentate dallo stesso operatore e per lo stesso prodotto di base in più Stati membri.

4. Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza di cui al paragrafo 3, terzo comma, la competente autorità dello Stato membro in questione può rilasciare i certificati richiesti.

5. Se è stato fissato un coefficiente di riduzione, i certificati rilasciati per ogni domanda, includeranno la quantità del prodotto di base richiesto, moltiplicata per il coefficiente di riduzione fissato.

Nelle caselle n. 17 e n. 18 del certificato, l'organo emittente indica la quantità per la quale viene rilasciato il certificato.

Articolo 22

Seconda e terza pubblicazione delle quantità disponibili

La Commissione, tenendo conto dei volumi prevedibili di esportazione dei beni in questione nonché della situazione del mercato per ogni prodotto di base, rivede il bilancio regolarmente e lo sottopone all'esame del gruppo di esperti.

Qualora le esigenze in termini di restituzione siano, secondo le stime, superiori alle disponibilità finanziarie, e tenendo conto delle quantità già concesse sotto forma di certificato nonché delle quantità non utilizzate di cui la Commissione è stata informata conformemente all'articolo 25, essa calcola il saldo disponibile per ogni prodotto di base. Ciò viene per la seconda volta pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 31 gennaio di ogni anno e una terza volta entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 23

Seconda e terza tranche di rilascio dei certificati PA — coefficiente di riduzione

1. Per la seconda tranche di rilascio di certificati, le quantità di prodotti di base pubblicate ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, saranno prese in considerazione al 60 %.

Per la terza tranche di rilascio di certificati, le quantità di prodotti di base pubblicate ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, saranno prese in considerazione al 100 %.

2. Durante i 10 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 22, secondo comma, gli operatori possono presentare una domanda di certificato PA per ogni prodotto di base.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, le quantità totali richieste per ogni prodotto di base indicando la quantità richiesta e la ragione sociale dell'operatore corrispondente.

4. La Commissione, servendosi delle quantità pubblicate ai sensi dell'articolo 21, fissa eventualmente un coefficiente di riduzione per ogni prodotto di base.

5. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo e terzo comma, e paragrafi 4 e 5.

Articolo 24

Emissione di certificati PA di emergenza

In qualsiasi momento dell'esercizio, e tenendo conto delle quantità già concesse sotto forma di certificato nonché delle quantità non utilizzate di cui è stata informata conformemente all'articolo 25, la Commissione può stabilire d'urgenza un saldo disponibile per ciascun prodotto di base identificata dal codice a otto cifre della nomenclatura combinata. Esso viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Si applica la procedura di cui all'articolo 23, paragrafi 2, 3, 4 e 5. In precedenza, essa deve sottoporre il bilancio adeguato all'esame del gruppo di esperti.

Articolo 25

Informazioni statistiche

1. Entro il 15 marzo di ogni esercizio, gli Stati membri notificano alla Commissione, in base alle comunicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, le quantità totali di ogni prodotto di base oggetto di un'autorizzazione doganale e per il quale è stato rilasciato un certificato ai sensi dell'articolo 21.

2. Entro il 15 ottobre di ogni esercizio, gli Stati membri notificano alla Commissione, in base alle comunicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, le quantità totali di ogni prodotto di base oggetto di un'autorizzazione doganale e per le quali è stato rilasciato un certificato ai sensi degli articoli 23 e 24.